



NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO A 11 GIOCATORI 2013 -2014

a) DEFINIZIONE ATTIVITA'

L'attività della Lega Calcio inizia il 1° settembre 2013 e termina il 31 agosto 2014.

Tale attività è dichiarata dalla Lega Calcio UISP Monza Brianza come attività ufficiale in ambito agonistico. Si articola in un Campionato di Calcio ad 11 (undici) giocatori al quale partecipano 16 squadre e si svolge con la formula del girone all'italiana con partite di andata e ritorno.

Il campionato di calcio inizierà il 28 settembre 2013 e terminerà il 25 maggio 2014.

L'orario di inizio delle partite deve essere compreso tra le 12:00 del sabato e le 11:30 della domenica; le partite disputate in serale durante la settimana non potranno iniziare oltre le 21:15.

b) DEROGHE ALLA NORMATIVA

PARTE QUARTA – REGOLAMENTO ATTIVITA'

Titolo V - art. 16 - Tesseramento

d) la richiesta di tesseramento dei giocatori, ai fini della partecipazione all'attività ufficiale del campionato, è fissata come data ultima di scadenza il 30 aprile 2014. Per la normativa relativa ai tesserati FIGC si rimanda alla circolare UISP in calce alle presenti Norme.

Titolo VIII - art. 33 - Classifiche

La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- 3 (tre)** punti per ogni gara vinta,
- 1 (uno)** punto per ogni gara pareggiata, .
- 0 (zero)** punti per ogni gara persa.

Si precisa che, qualora al termine del Campionato a 11 due Squadre si classifichino al primo posto con il medesimo punteggio, per determinare la vincitrice del Campionato sarà effettuato lo spareggio. Qualora le squadre classificate parimerito al primo posto siano tre o più, per definire le due che disputeranno lo spareggio varrà il principio della classifica avulsa e a seguire gli altri criteri indicati nella Normativa Generale in vigore.

Per ogni altro caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato a 11 (in posizioni di classifica diverse dalla prima), si applicheranno i criteri previsti dalla Normativa Generale in vigore. Nel caso la parità sussista anche dopo l'applicazione di tutti i suddetti criteri, si procederà al sorteggio.



Titolo IX - art. 38 - Direzione delle gare

In assenza dell'Arbitro designato si proseguirà come segue:

nel caso fosse presente in tribuna (o comunque presso l'impianto sportivo) un Arbitro effettivo della Lega Calcio UISP o di altro Ente convenzionato, le Società dovranno affidare allo stesso la direzione della gara, dando precedenza all'Arbitro della UISP. La Società che si rifiutasse di accettare la direzione della gara di un Arbitro scelto in base alla presente norma verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.

Titolo IX - art. 40 - Assistente di parte

Non possono svolgere la funzione di assistenti i tesserati colpiti da squalifica.

Non è necessario che l'assistente di parte, qualora fosse identificato in un giocatore di riserva, debba essere necessariamente l'ultimo (ovvero il 7° giocatore di riserva) ad essere utilizzato per la sostituzione di un altro suo compagno di gioco.

L'assistente di parte, però, potrà essere sostituito soltanto una volta nel corso della gara (fatto salvo casi particolari che dovranno trovare assenso e riscontro da parte del Direttore di Gara); quindi l'eventuale giocatore di riserva che sostituirà l'assistente di parte non potrà più partecipare al gioco.

Si ricorda, infine, che l'assistente di parte deve essere sempre indicato in distinta, sia che il ruolo venga ricoperto da un dirigente che da un giocatore di riserva (in quest'ultimo caso, verrà indicato il giocatore di riserva che inizia la partita come assistente di parte).

Titolo XI - art. 47 - Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato entro le ore 18.00 del Martedì successivo al turno di gara e messo a disposizione delle Società via e-mail. Dal momento dell'invio, il Comunicato ufficiale si ritiene a tutti gli effetti conosciuto in ogni sua parte. Si precisa che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal principio della squalifica automatica.

Le sanzioni amministrative comminate alle Società, devono essere saldate entro 30 gg. dalla data della comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

Titolo XII - art. 52 - Anticipi e posticipi delle gare.

Si precisa che per motivi organizzativi, la Lega Calcio può stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare. È solo consentito alle Società richiedere alla Lega Calcio anticipi o posticipi delle gare in calendario purché ne diano motivata comunicazione scritta alla Lega Calcio e alla Società avversaria (che deve fornire il proprio consenso) almeno **30 giorni** prima della data prevista per la disputa della gara.

Si precisa che per motivi organizzativi, la Lega Calcio può stabilire d'ufficio lo spostamento delle date, ora e campi delle gare.

Tutte le variazioni sono comunque valide ad ogni effetto **solo** dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale o comunque dopo la comunicazione ufficiale della Lega Calcio che ha facoltà di accettare o meno l'anticipo e/o il posticipo richiesto.



NOTA AGGIUNTIVA - Gare Regionali

Le Società che partecipano alle gare regionali, possono anticipare e/o posticipare di una settimana (comunicandolo alla Lega Calcio con almeno 8 giorni di anticipo), le gare del Campionato in date coincidenti con gli impegni regionali. Le spese di detto anticipo e/o posticipo sono a carico della Società richiedente. In caso di contestazioni la Lega Calcio prenderà una decisione d'ufficio, tenendo comunque presente che la priorità spetta alla squadra che deve disputare la gara regionale e che la squadra avversaria dovrà adeguarsi a quanto proposto.

Ricordiamo di seguito le regole per organizzare i recuperi delle gare rinviate per gli impegni regionali:

- i recuperi si devono effettuare obbligatoriamente la settimana prima o la settimana dopo la domenica interessata dalle partite regionali;
- la squadra che partecipa al regionale ha l'onere di individuare il campo per il recupero nonché il giorno e l'ora di disputa dello stesso;
- la squadra avversaria deve obbligatoriamente adeguarsi a quanto proposto;
- nel caso in cui tutte e due le squadre siano impegnate nelle competizioni regionali, per il recupero decide quanto sopra la squadra che da calendario gioca in casa nel campionato provinciale.

Titolo XII - art. 55 – Recupero delle gare

- a) Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali **devono essere obbligatoriamente recuperate entro 30 gg. dalla data del rinvio**, in accordo con entrambe le Società. Tale accordo sottoscritto dalle Società **deve pervenire alla Lega Calcio entro 20 giorni dalla data del rinvio**.
- d) Le gare di recupero (dovute a rinvii per i Tornei Regionali o per il Campionato) possono essere disputate anche a distanza di 36 ore da altri incontri ufficiali. Le 36 ore di distanza tra due partite ufficiali sono comunque il termine generale da rispettare sempre.

Titolo XII- art. 58- Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario d'inizio della gara, l'accompagnatore ufficiale (che deve essere obbligatoriamente indicato in distinta) deve presentare all'Arbitro:

- a) 3 (tre) copie della lista della gara,
- b) le Tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco,
- c) i documenti di riconoscimento delle persone ammesse nel recinto di gioco.

Si precisa che i documenti di riconoscimento validi sono solo ed esclusivamente:

- a)** Carta d'identità
- b)** Patente di guida
- c)** Passaporto
- d)** Tessera UISP plastificata dal Comitato Provinciale (non valida però nelle competizioni regionali).



Titolo XII - art. 59 - Lista di gara

La lista di gara deve indicare:

- a) Gli estremi della gara
- b) la denominazione dell'Associazione
- c) il colore della divisa utilizzata nella partita
- d) il cognome, il nome ed il numero di tessera UISP di tutti gli atleti e i dirigenti ammessi sul terreno di gioco
- e) gli atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice Capitano
- f) gli atleti che iniziano la gara in campo (titolari) e gli atleti che iniziano la gara in panchina (riserve)

La lista di gara, inoltre, deve obbligatoriamente prevedere gli spazi necessari per l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di Gara e deve essere indicato quale dei dirigenti ammessi in campo e' l'addetto all'arbitro. Il numero massimo di dirigenti ammessi in campo e' 3. In considerazione di queste indicazioni, la Lega Calcio ha fornito alle Società un modello di distinta che deve essere obbligatoriamente utilizzato.

Titolo XII- art. 60 - Tempi d'attesa

Il tempo massimo d'attesa (per società, giocatori ed arbitri) è di 15 minuti.

Tale intervallo puo' essere esteso fino a 40 minuti se le due società si accordano in tal senso e ne fanno richiesta tempestiva al Direttore di Gara, al quale comunque spetta la decisione finale.

Titolo XII - art. 61 - Obblighi dei tesserati e delle associazioni per il regolare svolgimento della gara

Le Squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, la Società prima nominata **deve sostituire le proprie**.

Ciascuna delle due Squadre partecipanti all'incontro deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero minimo di 2 (due) palloni regolamentari per la disputa della gara.

La numerazione delle maglie dei giocatori è libera: i primi 11 calciatori riportati sulla distinta non devono essere necessariamente quelli che cominciano la gara, ma in ogni modo devono essere evidenziati 'titolari' e 'riserve' per la fase di riconoscimento.

Titolo XII - art. 63 - Sostituzione dei calciatori

La segnalazione all' Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata a gioco fermo, con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Il numero massimo di giocatori di riserva e' 7 (sette).

Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 (sette) giocatori, senza vincolo di ruolo.



NOTA AGGIUNTIVA – Esposizione tempi di recupero

Le società prime nominate nel calendario hanno il compito di esporre pubblicamente i minuti di recupero indicati dall'arbitro alla fine del 1° tempo ed a fine partita.

PARTE QUINTA – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo II – Capo II - Sezione III - art. 45 - Esecuzione delle sanzioni

- b) I calciatori saranno squalificati per una giornata al raggiungimento della terza ammonizione.
- c) Il calciatore espulso durante la gara, subisce la squalifica automatica di un turno di gara, da scontare nella partita successiva, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari a proprio carico.
- d) Limitatamente ai provvedimenti disciplinari di squalifica a giornate, si dispone che le medesime siano scontate solo nella manifestazione in cui sono state disposte

Titolo IV art. 71 - Preavviso di presentazione ricorso - esposto.

Il ricorso-esposto deve essere preannunciato all'organo disciplinare di prima istanza con telegramma, fax o direttamente in segreteria della Lega Calcio competente non oltre le 24 ore dal termine della gara e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

I ricorsi - esposti **devono essere accompagnati dalle relative cauzioni**, (a pena d'inammissibilità). Se la scadenza cade in giorno festivo, la medesima è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Si specifica inoltre che, se a parere delle Società, vengono riscontrate inesattezze nei tabellini delle partite, deve essere sempre inoltrata formale richiesta scritta alla Lega Calcio per chiederne la verifica. La Lega provvederà in tempi brevi agli opportuni controlli, se necessario tramite un supplemento di referto dell'arbitro nel caso non si trattasse di un semplice errore di trascrizione, e comunicherà l'esito. In sintesi, i tempi e le modalità sono gli stessi di un normale ricorso.



LEGA CALCIO UISP MONZA-BRIANZA



Titolo IV – Art. 72 – Comma I

Si riporta di seguito una sintesi della Normativa Generale per chiarire ruoli e tempistiche nella presentazione dei reclami/ricorsi. Resta comunque inteso che il testo di riferimento in materia è la Normativa Generale attualmente in vigore:

	TERMINE PRESENTAZIONE	ORGANO RICEVENTE	CAUZIONE DA VERSARE	PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE
Entr PREAVVISO DI RICORSO	Entro 24 ore dal termine della gara (escluso i festivi)	Segreteria Lega Calcio Monza-Brianza	0 €	-----
GIUDICE DI 1° GRADO (territoriale)	Entro 5 giorni dalla gara o dal fatto	Giudice di I° grado presso Lega Calcio Monza-Brianza	25 €	Entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso
GIUDICE DI 2° GRADO (regionale) Entro	5 giorni dalla pubblicazione della decisione di I° grado impugnata	Lega Calcio regionale UISP Lombardia (p.c. segreteria e presidente Lega Calcio Monza-Brianza)	75 €	Entro 21 giorni dalla ricezione del fascicolo relativo al ricorso
GIUDICE DI 3° GRADO (nazionale)	Entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione di II° grado impugnata	Corte Nazionale di Giustizia UISP (p.c. segreteria e presidente Lega Calcio Monza-Brianza)	100 €	Entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo relativo al ricorso

NOTA AGGIUNTIVA – Responsabilita' oggettiva

Le Società d'appartenenza - con i propri Dirigenti - sono responsabili del comportamento dei propri tesserati anche a titolo di responsabilità oggettiva (art. 3 R.D.), pertanto i dirigenti e/o i capitani delle Società sportive, e delle Associazioni, devono prodigarsi per prevenire il degenerare di situazioni fortemente antisportive e lesive all'immagine di tutta l'Associazione Sportiva. In particolare in casi di violenza di più tesserati in concorso tra loro, le Società ritenute responsabili, in aggiunta ai provvedimenti disciplinari inflitti ai propri tesserati dettati dai regolamenti possono subire:

- a) ammenda € 25,00;
- b) 1a recidiva: ammenda € 50,00;
- c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
- d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti Uisp o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:

- a) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
- b) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

COMITATO PROVINCIALE UISP Monza-Brianza – 20900 - MONZA Via Puglia , 14
LEGA CALCIO UISP Monza-Brianza

Tel. 039/2308284 - Fax 039/8900020 – www.uisp.it/monzabrianza



Efficacia delle Sanzioni disciplinari della F.I.G.C. - C.S.I. - ENDAS - ACSI - AICS

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

Al tesserato che, con sanzione disciplinare a carico, svolge attività presso la Lega Calcio UISP sarà comminata una squalifica di mesi 6 (sei) da sommare alla squalifica in atto (salvo eventuali ulteriori provvedimenti).

Alla Società d'appartenenza sarà comminata la sconfitta d'ufficio 0-3 per ogni partita in cui ha schierato il giocatore soggetto a squalifica, oltre ad un'ammenda da Euro 50,00 -

1° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

I procedimenti riguardanti ricorsi su quanto sopra scritto, sono instaurati solo su reclamo delle Società **con onere di prova a carico della Società reclamante.**

La Società reclamante deve avere interesse diretto, rispettando i tempi e metodi riportati dalla Normativa Generale UISP.

Solo il Presidente della Lega Calcio, **a suo insindacabile giudizio**, può instaurare procedure d'ufficio. I relativi reclami a gare omologate dall'organo di prima istanza possono essere inoltrati anche all'organo di seconda istanza, purchè presentati entro i tempi stabiliti dalla normativa. Trascorso tale termine (senza che sia pervenuto alcun reclamo) la gara sarà **omologata definitivamente** con il risultato acquisito sul campo.

Tutela Sanitaria

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità per l'attività agonistica. Il rispetto della normativa e' a cura del legale rappresentante della Società (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

Privacy

Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche - Tutela della persona o d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati - I soci con il tesseramento UISP, a conoscenza di quanto disposto dalla legge di cui sopra, consentono che i propri dati personali siano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi.



REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP

“Circolare del 31 maggio 2013”

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014:

- 1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2013-2014 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.*
- 2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2013.*
- 3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.*
- 4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.*

CALCIO A 11

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2013-2014 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2013.

B. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2014 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO FEMMINILE

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40



LEGA CALCIO UISP MONZA-BRIANZA



Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.

Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

c) NORMA CONCLUSIVA

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di partecipazione, valgono le disposizioni della Normativa Generale UISP.

Lega Calcio U.I.S.P. Monza-Brianza
Il Consiglio Direttivo